XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

MOZIONE
SULLA COSTITUZIONE DI UNA AUTORITÀ NAZIONALE SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA GIURISDIZIONE

Predisposta dalla

Unione Lombarda degli Ordini Forensi

presentata da
avv. Giovanni Rocchi (delegato del Foro di Brescia)

Considerato:

- che l'Intelligenza Artificiale consiste in un insieme di tecnologie in rapida evoluzione che ha l'obiettivo di riprodurre attraverso il calcolo elettronico le prestazioni della mente umana e sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nelle società contemporanee in quanto può contribuire al conseguimento di un'ampia gamma di benefici a livello economico e sociale;

- che sono in corso la ricerca e lo sviluppo di tali tecnologie anche nell'ambito giudiziario, sia nella materia civile che in quella penale, sulla base della congettura che anche nell'amministrazione della giustizia potranno prodursi tali rilevanti benefici;

- che in ambito giudiziario l'applicazione dell'Intelligenza Artificiale può riguardare molteplici aspetti: dai sistemi di analisi dei dati del contenzioso a fini organizzativi dell'apparato giudiziario, ai sistemi avanzati di ricerca giurisprudenziale e normativa, ai sistemi di prevenzione, rilevazione, investigazione e persecuzione dei fatti di reato, ai sistemi di c.d. giustizia predittiva, ai sistemi di ausilio alla decisione giudiziaria;

- che l'uso dell'Intelligenza Artificiale in tale ambito solleva molti interrogativi, soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto, e costituisce quindi una vera e propria sfida sia per le istituzioni giudiziarie che per l'Avvocatura;

- che la Proposta di regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (21.4.2021, COM(2021) 206 final) ha classificato ad alto rischio "*i sistemi di IA destinati ad assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti*";

- che l'art.22 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) sancisce il diritto dei cittadini a non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento di dati automatizzato, se non in presenza di stringenti condizioni;

- che il Conseil des barreaux européens (CCBE) nel proprio "position paper" 8.10.2021 in relazione alla proposta di regolamento UE ha evidenziato i rischi dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione, rilevando, tra l'altro, che l'intero

processo della decisione giudiziaria debba rimanere un'attività condotta esclusivamente dall'uomo della quale egli assume la piena responsabilità;

- che, in particolare, i sistemi di giustizia predittiva e di ausilio alla decisione, secondo i loro sostenitori, dovrebbero apportare vantaggi con riguardo alla prevedibilità dei tempi e dell'esito delle decisioni giudiziarie, alla certezza ed all'uniformità dell'applicazione del diritto, ma devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Avvocatura perché sollevano numerose questioni problematiche che riguardano, tra l'altro, la scelta, la provenienza, la certificazione dei dati sulla base dei quali gli algoritmi sono costruiti ed addestrati, l'individuazione delle variabili rilevanti ai fini della selezione del risultato dell'elaborazione, la trasparenza del loro funzionamento così da consentire agli utenti di interpretarne l'output, utilizzarlo adeguatamente e poterlo porre in discussione in difesa dei propri diritti;

- che tali strumenti, qualora progettati, addestrati ed utilizzati superficialmente, possono indurre il rischio di sclerotizzazione della giurisprudenza nel vincolo implicito del precedente, nonché quello di appiattimento dei giudici alle soluzioni proposte dalle macchine, con conseguente perniciosa limitazione del perimetro di tutela dei diritti dei cittadini nella giurisdizione;

- che, analogamente, sussistono elevati rischi di violazione dei diritti dell'individuo nel caso di utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale con riferimento ai "mezzi di ricerca della prova" nella fase delle indagini preliminari, così che il loro uso dovrà essere in linea con i principi regolatori del procedimento penale: tassatività e determinatezza (art. 25 Cost.), giusto processo (art.111 Cost), diritto di difesa della persona sottoposta ad indagini (art. 24 Cost.), in modo da non sovrapporsi al capitale umano, imprescindibile parametro di analisi e giudizio;

- che, quindi, i sistemi di IA dovrebbero essere introdotti nell'ambito dell'attività giudiziaria solo se esistono sufficienti garanzie che gli stessi siano progettati, addestrati, utilizzati, manutenuti, aggiornati e sorvegliati affinché non ledano i diritti fondamentali della persona e siano conformi ai principi etici enunciati da innumerevoli fonti, tra le quali, in tema di giustizia, rilevano la Carta Etica europea sull'utilizzo della intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi adottata dalla CEPEJ in Strasburgo il 3 dicembre 2018;

- che appare auspicabile l'istituzione di un organismo indipendente al quale sia affidato lo studio della concreta utilizzazione dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito della giurisdizione e la competenza nella valutazione degli strumenti di IA prima della loro effettiva adozione nell'ambito della giurisdizione, al fine di garantire che gli stessi rispettino i diritti fondamentali della persona e siano conformi ai principi etici condivisi;

- che, inoltre, stante l'attuale fase di sviluppo dell'IA ed in vista della sua adozione nell'ambito della giurisdizione, appare necessario che gli operatori della giustizia e, in particolare, avvocati e magistrati sviluppino una cultura comune e ricevano una adeguata formazione che consenta loro di conoscere gli strumenti di IA, i principi sui quali si fondano ed i dati dai quali attingono, nonché di comprenderne il funzionamento per poterli utilizzare proficuamente sapendone interpretare con consapevolezza i risultati prodotti;

l’Assemblea dei delegati del XXXV Congresso Nazionale Forense

IMPEGNA

il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Congressuale Forense, per quanto di loro rispettiva competenza, ad agire nelle opportune sedi ministeriali, parlamentari e governative al fine;

- della istituzione di un'autorità nazionale indipendente, costituita da esperti di ogni pertinente disciplina, giuristi, filosofi, informatici, analisti dei dati, i cui componenti siano designati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Superiore della Magistratura, alla quale:

    - sia affidata la competenza dello studio dell’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione, ivi compresi gli strumenti di indagine e di ricerca della prova, al fine di costituire una cultura condivisa tra tutti gli operatori della giustizia e promuovere la loro comune formazione sul tema;

    - spetti esprimere, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi di cui alle premesse, un parere preventivo e vincolante in ordine all'utilizzabilità nell'ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria: da quelli di ausilio alle indagini della polizia giudiziaria e dell'autorità inquirente, a quelli di predizione o di ausilio alla decisione del giudice.

• • •

Brescia, 5.9.2022

Il presentatore
(avv. Giovanni Rocchi)